

Cisl, Uil, il Cdn del Snu-Cgil dà mandato alla Segreteria Nazionale:

a) di proporre a Cisl e Uil la convocazione di un'assemblea nazionale di delegati di contratto, come momento di dibattito e mobilitazioni della categoria riservandosi qualora non si avesse risposta unitaria, di valutare una iniziativa autonoma di uguale spessore;

b) di convocare, comunque entro il 15 novembre, un'assemblea nazionale dei Direttivi di Ateneo del Snu-Cgil dedicata alla riflessione sulla battaglia contrattuale;

c) dà indicazione alle Segreterie Snu-Cgil di Ateneo di promuovere assemblee di informazione a sostegno della contrattazione, indicando forme di mobilitazione per sbloccare in sede politica la contrattazione onde poter continuare proficuamente in sede tecnica. Il Cdn dà mandato alla Segreteria Nazionale e indicazione alle Segreterie di Ateneo di popolarizzare con tutti i mezzi a disposizione la vertenza università in sede nazionale e locale.

3) La riaffermazione della contrattazione decentrata sull'organizzazione del lavoro come, elemento qualificante della tutela dei lavoratori e come strumento di funzionalità dell'Università;

4) Il rifiuto dei «tetti» agli aumenti stipendiali

5) L'individuazione di una voce stipendiale che trasformi il fondo di cui all'art. 23 del Dpr 567 in parte integrante della retribuzione di base;

(approvato all'unanimità)

DOCUMENTAZIONE

Pubblichiamo il testo del D.D.L. sull'autonomia universitaria nell'ultima stesura approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 ottobre 1989.

Alcune modifiche introdotte rispetto al testo inizialmente sottoposto all'attenzione delle Confederazioni Sindacali sono conseguenti alle proposte di modifiche delle stesse Oo.Ss. rappresentate al Ministro.

Invitiamo i compagni a confrontare, pertanto, il documento pubblicato sull'autonomia universitaria n. 7 del 15-4-1989 inviato dalla Cgil al Ministro Ruberti.

Si aprirà da adesso una fase di confronto con il Governo e con le forze politiche per ulteriori interventi migliorativi.

TESTO DDL

Indice

Parte prima - Principi generali (art. 1).

Parte seconda - Delle Università (artt. 2-13).

Parte terza - Degli enti di ricerca (artt. 14-19).

Parte quarta - Disposizioni finali (artt. 20-24).

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principi generali

1. In attuazione dell'articolo 33, ultimo comma della Costituzione, gli statuti e i regolamenti delle università e degli istituti di istruzione denominati università, e i regolamenti degli enti pubblici di ricerca, sono emanati, nelle materie di loro competenza, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 e dalla presente legge, nonché di quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici, diritto allo studio, definizione dei compiti degli enti pubblici di ricerca, stato giuridico e trattamento economico del personale.

PARTE SECONDA - DELLE UNIVERSITÀ

Art. 2

Funzioni delle università

1. Le università hanno piena capacità di diritto pubblico e privato, nel rispetto dei propri fini istituzionali e con l'esclusione di qualunque scopo di lucro. Esse si danno ordinamento autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione.

2. Le università svolgono funzioni didattiche e di ricerca che esercitano nel rispetto dei principi di autonomia, e a tal fine provvedono anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, all'organizzazione delle biblioteche, dei sistemi informativi e di altri servizi e attrezzature. Le università possono stipulare convenzioni e contratti. Con le convenzioni sono regolati i rapporti tra le parti per l'attuazione di un complesso coordinamento di progetti di attività di formazione, di ricerca o di servizio. Con i contratti sono regolate le prestazioni delle parti relativamente ad un singolo progetto, anche di durata pluriennale.

3. Le università istituiscono, in collaborazione tra loro e con enti pubblici e privati, centri interuniversitari per le attività di comune interesse.

4. Le università assicurano, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, servizi culturali e ricreativi, residenze e strutture di vita collettiva, servizi complementari, assistenza agli studenti durante il corso di studi e orientamento degli studenti nell'accesso, nel corso degli studi e per le scelte della professione, nonché il conferimento di borse per la prosecuzione degli studi dopo la laurea. Sono fatte salve le funzioni delle Regioni in materia, previste dalle vigenti disposizioni.

5. Le forme di collaborazione tra le università e tra queste e enti pubblici e privati di cui ai commi precedenti comprendono anche la partecipazione a consorzi.

Art. 3

Autonomia statutaria

1. Ogni università adotta uno statuto con il quale sono disciplinati:

a) gli organi, la loro durata composizione e compiti, le facoltà e i dipartimenti, nel rispetto dei principi fissati dall'arti-



colo 8;

b) i criteri e le procedure per la costituzione delle altre strutture didattiche e scientifiche e delle strutture di servizio;

c) le competenze regolamentari degli organi e delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, ai sensi dell'articolo 4;

d) le strutture didattiche di cui all'art. 6, comma 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

e) la composizione e le competenze del Senato degli studenti, di cui all'articolo 10.

2. Lo statuto indica, altresì, le strutture didattiche, scientifiche e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa, da esercitarsi nelle forme previste dal regolamento di ateneo di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Tale autonomia è comunque attribuita ai Dipartimenti.

3. Ai fini dell'emanazione dello statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, commi 9, 10 e 11 e all'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. Lo statuto determina le procedure di revisione e le materie per le quali le norme statutarie possono essere modificate con procedura semplificata, gli organi che vi possono provvedere e la procedura da seguire. Tale procedura, che non può essere adottata per la revisione delle norme di cui al comma 1, lettera a), dovrà comunque prevedere il potere di iniziativa di uno degli organi collegiali dell'Università di cui all'articolo 8, comma 1, e il parere dell'altro organo, nonché delle facoltà e dei dipartimenti interessati.

5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, esercita il controllo sugli statuti nelle forme previste dall'articolo 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 4

Autonomia regolamentare

1. Lo statuto determina la competenza regolamentare del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione e le relative procedure di esercizio. Sono comunque riservate al Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione e il Senato degli studenti, l'approvazione del regolamento degli studenti e delle norme regolamentari relative alle questioni didattico-scientifiche. Sono riservate al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, l'approvazione dei regolamenti per l'amministrazione e la finanza e per il personale.

2. Lo statuto determina altresì la competenza regolamentare delle strutture didattiche e scientifiche e le procedure per il suo esercizio.

3. Il Senato accademico esercita il controllo sui regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche nella forma della richiesta motivata di riesame.

4. Il Ministro esercita il controllo sui regolamenti di ateneo nelle forme previste dall'articolo 6, commi 9, 10 e 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 5

Autonomia didattica

1. Le strutture didattiche provvedono, secondo criteri determinati dai Consigli di facoltà, e nei limiti di cui all'art. 1, comma 2, all'organizzazione, alla programmazione e allo svol-

gimento degli insegnamenti e degli studi, alla determinazione dei «curricula», all'organizzazione delle attività didattiche e alla disciplina delle procedure di valutazione e verifica dei risultati didattici.

2. Le università concludono accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri e internazionali per ogni forma di cooperazione didattica.

Art. 6

Relazioni sull'attività didattica

1. Al termine di ogni anno accademico o di ogni corso, le strutture didattiche presentano ai Consigli di facoltà una relazione sull'attività svolta, formulando le proposte di provvedimenti e di atti di programmazione e coordinamento di competenza dei Consigli stessi.

2. Al termine di ogni anno accademico, il Consiglio di facoltà presenta al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività della facoltà, formulando proposte di provvedimenti di rispettiva competenza. La relazione è trasmessa all'istituto di cui all'articolo 21.

3. Sulla base della relazione di cui al precedente comma il Senato accademico formula proprie raccomandazioni alle facoltà, relativamente alle attività didattiche, indicando gli interventi di loro competenza.

4. Il Rettore presenta annualmente al Ministro e trasmette all'istituto di cui all'articolo 21, la relazione generale sull'attività didattica di ateneo, elaborata sulla base della relazione del Senato accademico.

Art. 7

Autonomia della ricerca

1. Ai professori e ai ricercatori sono assicurati l'accesso a finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali, nei limiti della normativa vigente.

2. Le università sono libere di accettare finanziamenti e contributi per ricerche anche finalizzate e attività di servizio a favore dello Stato e di enti pubblici e privati. Tali attività sono inserite nel programma annuale o pluriennale di attività di ciascuna struttura scientifica.

3. Le università, nel rispetto delle funzioni del Ministro di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concludono accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri e internazionali per ogni forma di cooperazione scientifica.

4. Al termine di ogni anno accademico, i dipartimenti e altre strutture scientifiche presentano al Senato accademico una relazione sulle attività di ricerca svolte, formulando proposte di provvedimenti di sua competenza. La relazione è trasmessa all'Istituto di cui all'articolo 21.

5. Il rettore presenta annualmente al Ministro e trasmette all'Istituto di cui all'articolo 21 la relazione generale sull'attività di ricerca di ateneo.

Art. 8
Autonomia organizzativa

1. Sono organi dell'università il Rettore, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione. Sono strutture necessarie dell'università le Facoltà e i Dipartimenti.

2. Le università hanno autonomia organizzativa e possono istituire altre strutture didattiche e scientifiche e promuovere consorzi aperti alla partecipazione di altre università e di enti pubblici e privati italiani comunitari stranieri e internazionali. In ogni struttura è garantita la partecipazione, anche in forma rappresentativa, dei professori e dei ricercatori che vi operano.

3. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il Rettore rappresenta l'Università, presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione; emana gli statuti e i regolamenti. Il Rettore stipula le convenzioni relative agli accordi di cooperazione internazionale, la convenzione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i contratti di sua competenza. Lo statuto determina, in rapporto al contenuto degli atti, gli organi collegiali di ateneo che devono esprimere il proprio parere.

4. Il Senato accademico è composto dai Presidi delle Facoltà e dai Direttori di dipartimento, eletti dagli stessi in numero pari alla metà dei presidi. Esso esercita compiti di programmazione per lo sviluppo dell'Ateneo e di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca e determina la distribuzione tra le facoltà dei posti del personale docente e ricercatore attribuiti all'ateneo.

5. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero non superiore a 20 membri per le università che abbiano non più di 20.000 studenti iscritti e non superiore a 30 per le altre. In esso possono essere rappresentati componenti esterne in misura non superiore a un quinto. Ai professori ordinari e straordinari è riservata una rappresentanza pari ad almeno metà dei componenti interni. È comunque garantita la rappresentanza dei professori associati, dei ricercatori, degli studenti e del personale non docente. Partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione il pro rettore e il direttore amministrativo secondo modalità definite nel regolamento.

6. Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa finanziaria, economico-patrimoniale dell'Università, nonché del personale amministrativo e tecnico, fatti salvi i poteri di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spese.

7. La Facoltà è retta da un Consiglio, composto ai sensi delle norme vigenti e presieduto dal Preside, eletto tra i professori ordinari e straordinari. Al Consiglio, oltre ai compiti che ad esso spettano come struttura didattica, è comunque riservata la chiamata dei professori universitari, la distribuzione dei compiti e del carico didattico e l'autorizzazione alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, presso centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali.

8. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo ed è retto da un direttore, da un Consiglio e da una Giunta secondo modalità definite nello statuto. Fanno parte del Consiglio i professori e i ricercatori del dipartimento e rappresentanti del personale

non docente. Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i professori ordinari o straordinari.

9. Gli statuti garantiscono l'autonomia di organizzazione delle strutture, in relazione ai loro compiti didattici e di ricerca, la possibilità di delega e di decentramento delle decisioni, il rispetto delle norme di stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del personale dirigente tecnico ed amministrativo stabilite per legge, anche in ordine alle chiamate, all'esercizio dei diritti e dei doveri, alla partecipazione agli organi dell'Università, alle funzioni direttive e alla libertà di ricerca e di insegnamento di cui sono titolari.

Art. 9
Personale

1. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato ministero, materia di personale docente e ricercatore sono attribuite a università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, con l'eccezione di quelle concernenti il reclutamento di cui all'articolo 20 e i trasferimenti ad altra sede dei professori. I professori ordinari, i professori associati e i ricercatori sono iscritti in distinti ruoli nazionali.

2. Con regolamento di ateneo sono istituiti presso ciascuna Università distinti ruoli del personale dirigente, tecnico amministrativo, nei quali è inquadrato il personale in servizio. Tale regolamento disciplina, per tutto il personale, ad eccezione dei dirigenti per i quali si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale dirigente dello Stato, lo stato giuridico e il trattamento economico nel rispetto della legge e degli accordi sindacali stipulati per il comparto università ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Ogni università dispone, nei limiti delle dotazioni organiche nazionali vigenti, di una propria dotazione organica e comprende i posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore attribuiti all'Ateneo. Dispone altresì una propria dotazione organica di posti di personale dipendente dall'Università indicato nel comma 2.

4. Le delibere relative al regolamento del personale che comportino l'istituzione o l'incremento della dotazione organica di personale di cui al comma 2 sono adottate sulla base di relazioni tecniche, che ne costituiscono parte integrante, concernente la copertura delle relative spese con risorse finanziarie proprie o previste dal piano di sviluppo delle università. Dette delibere sono adottate entro il limite del contingente unico nazionale corrispondente alla dotazione organica indicata dalla legge gennaio 1986, n. 23. Il contingente può essere modificato dalla sede di approvazione del piano di sviluppo delle università.

5. I posti relativi al personale di cui al comma 2 sono perti con concorsi, di trasferimento o di reclutamento.

6. L'incarico di direttore è attribuito, su proposta del Rettore, dal Consiglio di amministrazione ad un dirigente dell'università ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, a dirigente di altra sede universitaria. L'incarico dura triennale e può essere rinnovato.

Art. 10

Organi di rappresentanza degli studenti

1. Ogni università istituisce con funzioni consultive un Senato degli studenti. La sua composizione e le sue competenze sono disciplinate dallo statuto. Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento degli studenti di ciascuna università.

2. Il Senato degli studenti è composto da un numero non superiore a 15 membri per le università che abbiano non più di 20.000 studenti iscritti e non superiore a 30 membri per le altre.

Art. 11

Autonomia finanziaria

1. Al fine di adeguare l'autonomia finanziaria delle università alle disposizioni della presente legge il comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168 è sostituito dal seguente: «I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in quattro distinti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero, relativi:

- a) al personale docente e ricercatore;
- b) al personale non docente;
- c) al funzionamento delle università, ivi comprese le spese per gli investimenti e per l'edilizia universitaria;
- d) alla ricerca scientifica universitaria.

2. Per il trasferimento dei mezzi finanziari destinati al finanziamento della ricerca scientifica universitaria si applicano le disposizioni dell'articolo 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità delle Università stabilisce i criteri per la determinazione dell'entità e le procedure di accertamento delle fonti autonome di finanziamento, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché quali contratti possono essere stipulati direttamente dalle strutture didattiche e scientifiche e quali devono essere stipulati dal Rettore, previa deliberazione degli organi collegiali.

4. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 12

Raccordo tra ministero e università

1. Il Consiglio Universitario Nazionale (Cun) è organo elettivo di rappresentanza delle università italiane.

2. Il Cun svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro in ordine:

- a) al coordinamento tra le sedi universitarie;
- b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;
- c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al loro funzionamento ed al finanziamento della ricerca scientifica;
- d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamento didattici.

3. Sono escluse funzioni deliberative o funzioni consultive relativamente ad atti a contenuto puntuale o riguardanti singole persone.

4. Il Cun è composto:

a) di 24 membri eletti in rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

b) di 24 membri eletti dalle sedi, su base regionale o inter-regionale;

c) di cinque studenti designati dai Presidenti dei Senati degli studenti delle università;

d) di cinque membri elettivi dal personale tecnico-amministrativo delle università.

Ne fa parte di diritto il Presidente della Conferenza permanente dei Rettori delle università italiane.

5. Le modalità di elezione di cui alle lettere a), b) e d) del comma precedente, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari proporzionale alla loro consistenza e una adeguata presenza delle sedi universitarie, la durata in carica dei componenti, nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del Consiglio Universitario Nazionale sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, sono sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

6. I componenti del Cun sono nominati con decreto del Ministro. Il Cun elegge il presidente tra i suoi componenti.

7. Nell'ambito del Cun è istituita la Corte di disciplina di cui all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31.

8. La Conferenza permanente dei Rettori delle università italiane prospetta al Ministro le questioni di rilievo generale relative all'assetto e allo sviluppo del sistema universitario. A tal fine la Conferenza:

a) contribuisce alla definizione del piano triennale di sviluppo delle università ai sensi dell'articolo 15;

b) esprime le istanze delle università e ne promuove e ne sostiene le iniziative nelle sedi nazionali e internazionali;

c) elabora proposte sui problemi di interesse universitario;

d) svolge le attività consultive previste dalla legge.

Errata Corrige

Su Agenzia Stampa Università - n. 18 del 30 settembre 1989, pag. 3.

Il titolo «FAC SIMILE DOMANDA RICORSO» è così modificato:

«FAC SIMILE DOMANDA AMMISSIONE A TERZA TORNATA DEI GIUDIZI DI IDONEITÀ A PROFESSORE ASSOCIATO»

La domanda è da intendersi come primo atto per arrivare alla procedura dei RICORSI CONTRO LA NON AMMISSIONE.

Art. 13

Norme sulla programmazione universitaria

1. È istituito, presso il Ministero, il Comitato tecnico per la programmazione universitaria, composto dal presidente del Cun, dal presidente della Conferenza permanente dei Rettori, dal presidente dell'Istituto di cui all'articolo 21, dal direttore del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento generale e da quattro esperti di alta qualificazione nominati dal Ministro. A questi ultimi si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 5 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con regolamento ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le università predispongono e trasmettono al ministero, almeno un anno prima della scadenza del piano, propri programmi di sviluppo riferiti al triennio successivo. I programmi devono indicare anche le risorse finanziarie, il personale e le strutture disponibili per la loro attuazione, nonché le richieste aggiuntive necessarie a tal fine. Su tali programmi i Comitati regionali di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982 n. 590, comunicano al ministero, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri e avanzano proposte al fine di realizzare un coordinamento su base regionale. La Conferenza permanente dei Rettori formula, entro trenta giorni dalla loro comunicazione a cura del Ministero, una propria relazione generale riferita all'intero sistema universitario.

4. Il Comitato, sulla base dei programmi, delle proposte, dei pareri e della relazione generale di cui al comma 3, nonché delle osservazioni che pervengano dalle Regioni in tema di localizzazione di nuovi insediamenti, tenuto anche conto del rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, elabora almeno sei mesi prima della scadenza del precedente piano proposte per il piano triennale di sviluppo delle università, che contemplino anche la previsione delle risorse necessarie ed i criteri generali per la loro ripartizione.

5. Il piano è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro, sentiti il Cun e la Conferenza permanente dei Rettori, previo parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

PARTE TERZA - DEGLI ENTI DI RICERCA

Art. 14

Natura e funzioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) ha piena capacità di diritto pubblico e privato, nel rispetto dei suoi fini istituzionali con esclusione di qualunque scopo di lucro. Il Cnr si dà ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, con propri regolamenti.

2. Il Cnr svolge e promuove, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i seguenti compiti:

a) attività di ricerca, di base, applicata e finalizzata, attività di ricerca e consulenza a favore dello Stato e di enti pubblici

e privati e formazione dei relativi ricercatori e tecnici;

b) preparazione e verifica di «standard» e di norme tecniche;

c) organizzazione, trasferimento e diffusione delle conoscenze;

d) definizione di programmi di cooperazione internazionale nel rispetto delle funzioni del Ministro di cui all'articolo della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 15

Autonomia regolamentare

1. Il Cnr adotta regolamenti concernenti il funzionamento degli organi; l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio; l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile; il personale.

2. Ai regolamenti del Cnr si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 e all'articolo 17, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 16

Autonomia della ricerca

1. Il Cnr, le strutture scientifiche e i ricercatori, hanno autonomia di ricerca nel quadro della programmazione nazionale e degli obiettivi scientifici dell'ente.

2. Le strutture scientifiche, e i ricercatori presentano annualmente ai competenti organi del Cnr relazioni sulle attività di ricerche svolte, con analitica indicazione dei finanziamenti.

3. Il Cnr sottopone le proprie strutture scientifiche, le ricerche affidate ad enti pubblici o privati a periodiche verifiche dell'attività svolta, in base alle quali decide gli eventuali provvedimenti di riorganizzazione delle strutture scientifiche o di revisione dei finanziamenti concessi e presenta annualmente al Ministro la relazione generale sull'attività di ricerca dell'ente.

4. Il regolamento sul funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio stabilisce quali contratti e convenzioni sono essere stipulati direttamente dalle strutture scientifiche di servizio e quali debbono essere stipulati dal Presidente del Cnr, previa deliberazione degli organi collegiali.

Art. 17

Autonomia organizzativa

1. Il Cnr ha autonomia organizzativa e può istituire strutture scientifiche, organizzative e di servizio, anche con la partecipazione di università e di enti pubblici e privati.

2. Sono organi del Cnr:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) i Comitati nazionali;

e) il Direttore generale.

Sono strutture scientifiche del Cnr gli Istituti e i Centri di ricerca nonché i gruppi di ricerca costituiti in modo non permanente per lo svolgimento di speciali progetti. Sono strutture organizzative e di servizio le aree di ricerca e i centri di servizio.

3. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri, per la durata di cinque anni e non può essere rieletto; rappresenta il Cnr, presiede il Consiglio direttivo e il

siglio di amministrazione e stipula le convenzioni di sua competenza.

4. Il Consiglio direttivo esercita i compiti relativi alla programmazione e all'organizzazione dell'attività di ricerca e quelli relativi al conferimento di incarichi di direzione e coordinamento delle strutture scientifiche e dei progetti di ricerca.

5. Il Consiglio di amministrazione esercita i compiti relativi alla gestione del personale, all'amministrazione e alla finanza.

6. Per le materie concorrenti il Consiglio di amministrazione delibera su proposta del Consiglio direttivo. In caso di mancato accoglimento della proposta, il Consiglio direttivo formula per una sola volta nuove proposte.

7. Il Consiglio direttivo è composto dal presidente del Cnr e dai presidenti dei Comitati nazionali.

8. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente del Cnr, da quattro esperti di alta qualificazione nel settore giuridico-amministrativo, designati dal Ministro e da quattro membri, di cui due ricercatori del Cnr eletti dai Comitati nazionali riuniti in assemblea, nonché un dirigente e un dipendente dei ruoli tecnici e amministrativi del Cnr eletti, rispettivamente, dagli appartenenti agli stessi ruoli.

9. Il regolamento concernente il funzionamento degli organi del Cnr determina il numero, non superiore a dodici e a cinque, dei Comitati nazionali a carattere, rispettivamente, disciplinare e interdisciplinare, le modalità di elezione e la durata in carica dei componenti. Il regolamento disciplina altresì le competenze, l'organizzazione interna e il funzionamento dei Comitati.

10. Nelle strutture scientifiche opera personale scientifico, tecnico e amministrativo del Cnr e personale delle università e degli enti e istituzioni di ricerca, associato mediante incarico di ricerca o di collaborazione tecnica, attribuito al Cnr previo assenso degli enti da cui il personale dipende.

11. Sono organi degli Istituti e dei Centri del Cnr il Consiglio scientifico, di cui fanno parte i ricercatori, interni o esterni all'ente e il direttore, che è nominato dal Consiglio direttivo del Cnr tra i dirigenti di ricerca e i professori universitari di prima fascia, sentiti i Comitati nazionali e a carattere disciplinare e interdisciplinare competenti per materia e il Consiglio scientifico.

12. I regolamenti concernenti il funzionamento degli organi e l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio sono deliberati dal Consiglio direttivo integrato da quindici membri eletti dai Comitati nazionali riuniti in assemblea, di cui sette direttori degli istituti e centri di ricerca.

13. Il regolamento del personale del Cnr disciplina distinti ruoli del personale scientifico, dirigente, tecnico e amministrativo, nei quali è inquadrato il personale in servizio. Tale regolamento disciplina inoltre, per tutto il personale, ad eccezione dei dirigenti per i quali si applicano le norme dello stato giuridico e il trattamento economico del personale dirigente dello Stato, lo stato giuridico e il trattamento economico nel rispetto della legge e degli accordi sindacali stipulati per il comparto della ricerca a norma dell'articolo 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Le deliberazioni di incremento della pianta organica sono approvate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del

tesoro.

14. Il Direttore generale è nominato con decreto del Ministro, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, è scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale. Il conseguente rapporto è regolato con contratto a tempo determinato della durata di cinque anni rinnovabile. Nel caso l'incarico venga conferito ad un dipendente del Cnr, questo è collocato fuori ruolo per la durata del contratto. Il trattamento economico del Direttore generale è stabilito dal Consiglio di amministrazione in misura corrispondente al trattamento economico spettante al dirigente generale dello Stato di livello E. Il Direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 18

Autonomia finanziaria

1. I mezzi finanziari destinati al Consiglio Nazionale delle Ricerche sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero e trasferiti al Consiglio stesso con vincolo di destinazione per quelli destinati al finanziamento di progetti finalizzati nonché delle iniziative speciali di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche può ricorrere a forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi, anche a mezzo di contratti ai quali si estende la disciplina prevista dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il Cnr può contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso, il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può superare il 15% delle somme destinate nel bilancio del Cnr alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per gli investimenti e per l'edilizia, con esclusione comunque di quelle destinate al personale e alla ricerca.

4. L'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile del Cnr si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 19

Degli enti di ricerca

1. L'Istituto nazionale di fisica nucleare, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti pubblici nazionali di ricerca di preminente interesse pubblico e a carattere non strumentale, individuati con le procedure di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno piena capacità di diritto pubblico e privato nel rispetto dei propri fini istituzionali e con esclusione di qualunque scopo di lucro. Nell'ambito delle loro attribuzioni istituzionali concorrono ad attività di ricerca a fini di protezione civile. Essi si danno ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma della Costituzione.

2. Nel rispetto delle disposizioni che regolano le funzioni, gli organi, le caratteristiche generali delle strutture scientifiche, fissati nelle rispettive leggi istitutive, ferma restando la disciplina dello stato giuridico del personale e del relativo trattamento economico, a tali enti si estendono le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, commi 1, 10, 11, 12 e all'articolo 18 della

presente legge. All'Inf n e agli enti pubblici di ricerca indicati nel precedente comma 1 si applica l'articolo 17, comma 13.

3. Restano salve le nomine già effettuate dei Presidenti degli enti di cui alla presente legge attualmente in carica con la previgente disciplina giuridica in merito alle incompatibilità ed alla rinnovabilità dell'incarico.

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Principi sul reclutamento e lo stato giuridico dei docenti e ricercatori delle università e degli enti di ricerca

1. Il reclutamento e lo stato giuridico dei docenti e ricercatori delle università e dei ricercatori del Cnr e degli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 19 sono disciplinati in conformità ai seguenti principi:

a) per l'accesso ai posti di professore ordinario e associato delle università e alle due fasce superiori dei ricercatori del Cnr e degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 19, ogni due anni sono costituite, per raggruppamenti disciplinari, distinte commissioni nazionali per le università e per gli enti di ricerca, elette — con esclusione di qualsiasi sorteggio — nell'ambito del medesimo raggruppamento e composte da membri di livello almeno pari ai posti da coprire;

b) le commissioni formulano, sulla base di una analitica valutazione comparativa aperta, pubblica e nazionale, una lista di abilitati in numero non superiore ai posti disponibili nel successivo biennio, aumentato del 15 per cento con eventuale arrotondamento all'unità superiore; sono esclusi giudizi di idoneità o riserve di posti, ad eccezione di quella prevista dall'articolo 20 della legge 9 dicembre 1985, n. 705;

c) ciascuna commissione è composta da almeno sette membri; tale numero viene aumentato in relazione al numero dei posti messi a concorso secondo criteri fissati dal regolamento di cui al comma 3;

d) le facoltà e gli enti di ricerca coprono i posti disponibili scegliendo sulla base di motivata valutazione comparativa, tra gli abilitati delle rispettive liste che ne abbiano fatto domanda;

e) l'abilitazione ha validità per un biennio e non dà diritto alla chiamata nelle università o negli enti di ricerca.

2. Restano ferme le norme sulla chiamata per trasferimento dei professori ordinari e associati delle università.

3. La definizione dei raggruppamenti disciplinari nonché la composizione, l'elettorato attivo e passivo, le procedure per la formazione e il funzionamento delle commissioni nazionali per il reclutamento dei docenti delle università, sono disciplinate con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. I raggruppamenti disciplinari individuati dal regolamento di cui al comma precedente non possono essere modificati per la durata di dieci anni, ad eccezione della definizione di nuovi raggruppamenti disciplinari, anche mediante la sottrazione di materie dai raggruppamenti esistenti. Tali raggruppamenti hanno validità fino alla successiva revisione generale.

5. Coloro che siano stati membri di commissioni non possono comunque far parte delle commissioni per la tornata immediatamente successiva. Tale criterio si rispetta anche nel caso della definizione di nuovi raggruppamenti disciplinari.

6. Per la formazione di commissioni per raggruppamenti disciplinari cui afferisce un numero ridotto di docenti, si fa ricorso sempre nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, a professori di raggruppamenti disciplinari affini o a professori di università straniere.

7. La definizione dei raggruppamenti disciplinari, nonché la composizione, l'elettorato attivo e passivo, le procedure per la formazione e il funzionamento delle commissioni nazionali, per il reclutamento nelle due fasce superiori dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 19 sono disciplinate con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base delle proposte degli enti e sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti, in quanto applicabili.

8. I ricercatori delle due fasce superiori del Cnr e degli enti di ricerca di cui all'articolo 19 che abbiano conseguito la nomina, possono essere chiamati a svolgere attività didattiche nelle università, rimanendo nel ruolo di appartenenza attraverso il conferimento, per non più di tre anni consecutivi, di incarichi temporanei e gratuiti di insegnamento, ma non possono essere chiamati a coprire un posto in organico delle università, fermo restando il complessivo trattamento economico a carico dell'ente di appartenenza.

9. Ai ricercatori del Cnr e degli enti di ricerca di cui all'articolo 19 si estendono le norme vigenti in materia di compatibilità e incompatibilità del corrispondente personale docente ricercatore delle università a tempo pieno.

10. Al personale di ricerca degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviani in servizio o in corso di reclutamento in base a concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme di stato giuridico fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.

Art. 21

Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica

1. È istituito l'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sulle università e la ricerca scientifica e tecnologica, con il compito di svolgere indagini e ricerche e di raccogliere documentazione sullo stato dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica in Italia ed all'estero, nonché di assicurare al Ministro il necessario supporto tecnico scientifico in ordine

a) alla raccolta ed elaborazione dei dati e delle statistiche sulle università e sugli enti di ricerca, da effettuarsi anche attraverso il raffronto con dati relativi ad altri paesi;

b) alla individuazione ed all'adozione anche su indicazione di altri enti, dei criteri e delle metodologie di analisi dell'efficacia delle università e degli enti di ricerca.

2. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico nei suoi compiti, la sua organizzazione ed il suo funzionamento sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo

Punti CHIAVE percorso:

- ① PRIVATIZZAZIONE
- ② RAPPRESENTANZE
- ③ AUTONOMIA
- ④ CRITERI PROPOSITIVI

confronti
u
Facoltà

17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente, nominato con decreto del Ministro;
b) il Consiglio direttivo, composto dai dirigenti delle due strutture dell'Istituto, di cui al comma successivo e da tre membri nominati dal Ministro;

c) il Direttore.

4. Operano, nel quadro dell'istituto, due distinte strutture; una di ricerca e una di raccolta dei dati statistici e di osservatorio.

5. L'Istituto svolge i suoi compiti a mezzo di rilevazioni, di indagini, consultazioni e conferenze con la comunità scientifica nazionale e internazionale. L'istituto pubblica le proprie relazioni e diffonde sistematicamente i dati raccolti.

6. L'Istituto organizza periodicamente riunioni nazionali e internazionali di valutazione dei risultati delle ricerche e di esame delle loro eventuali utilizzazioni.

7. All'istituto è assegnato un contributo annuo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il cui ammontare è stabilito in sede di legge finanziaria (tabella d).

8. L'Istituto adotta un proprio regolamento del personale, cui si applicano le disposizioni dell'articolo 17, comma 13, della presente legge. In sede di prima applicazione allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede con il trasferimento all'istituto del personale scientifico, tecnico ed amministrativo operante presso l'Istituto di studi sulla ricerca e documentazione scientifica del Cnr, cui continuano ad applicarsi le norme di stato giuridico e trattamento economico fissate per il comparto degli enti pubblici e di ricerca di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

9. È istituito, presso il Ministero il Comitato indipendente di valutazione delle università e degli enti di ricerca, con esclusione di qualsiasi valutazione su singoli docenti e ricercatori. Esso è composto da non più di quindici esperti di alta qualificazione, anche di cittadinanza straniera, nominati per un triennio, rinnovabile una sola volta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentito il Cnsi. La carica è incompatibile con qualsiasi incarico o attività pubblica o professionale, ivi compreso l'insegnamento nelle università. I dipendenti pubblici sono collocati di diritto in posizione di aspettativa o di fuori ruolo, con assegni a carico dell'Amministrazione di provenienza e diritto alla progressione di carriera. È assicurata l'imparzialità e la responsabilità collegiale delle attività del Comitato che, prima di pubblicare le proprie relazioni, le comunica all'Università, ente di ricerca, struttura didattica o scientifica interessata, che può presentare, entro un termine stabilito, proprie osservazioni. La retribuzione degli esperti assunti con contratti di diritto privato nonché l'indennità da corrispondere a tutti i Componenti del comitato è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

10. Alla copertura degli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per l'anno 1990, fatta eccezione per gli oneri relativi alla corresponsione delle retribuzioni e delle indennità ai membri del Comitato di cui al comma 9, fanno carico gli ordinari stanziamenti di bilancio del ministero, si provvede attraverso

la corrispondente riduzione del contributo annuale dello Stato al Cnr. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22

Forum della ricerca scientifica e tecnologica

1. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, avvalendosi anche dell'Istituto di cui all'articolo 21 organizza periodicamente, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, un forum internazionale per la valutazione dei risultati delle ricerche svolte, anche in cooperazione con enti e istituti italiani, comunitari, stranieri e internazionali, dei diversi settori del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica, nonché per l'esame delle loro eventuali utilizzazioni.

Art. 23

Abrogazione di norme

1. Con l'emanazione degli statuti e dei regolamenti delle università e dei regolamenti degli enti pubblici di ricerca di cui alla presente legge cessano di avere efficacia, per ciascuna università e per ciascun ente di ricerca, le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, in particolare, alle seguenti leggi e regolamenti, in quanto contengano norme in contrasto con i principi della presente legge e della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero contengano norme relative a materie e oggetti attribuite alla autonomia normativa delle università e degli enti di ricerca:

a) per le università:

- Regio decreto 6-4-24, n. 674;
- Regio decreto 31-8-33, n. 1592;
- Regio decreto 30-9-38, n. 1652;
- Legge 18-3-58, n. 311;
- Legge 11-12-69, n. 910;
- Legge 30-11-73 n. 766;

- Decreto del Presidente della Repubblica 11-7-80, n. 382;
- Decreto del Presidente della Repubblica 4-3-82, n. 371;
- Legge 14-8-82, n. 590;
- Legge 29-1-86, n. 23;

b) per il Consiglio nazionale delle ricerche:

- Decreto legislativo luogotenenziale 1-3-45, n. 82;
- Legge 2-3-63, n. 283;
- Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 2-8-63;
- Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 26-1-67, modificato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30-3-71, sul funzionamento degli organi direttivi;
- Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 26-1-67, sul funzionamento degli organi di ricerca;
- Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 27-5-67;
- Legge 20-3-75, n. 70;
- Decreto del Presidente della Repubblica 18-12-79, n. 696.

3. Le università provvedono annualmente alla raccolta ed alla pubblicazione delle norme in vigore presso ciascuna sede.

4. Sono abrogate tutte le norme relative al Consiglio nazionale universitario in contrasto con le disposizioni dell'articolo 12 della presente legge.

5. Sono abrogati l'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 7. del Decre-

l'UNI vuole i soldi dello STATO che già concede
notevoli finanziamenti ai privati

De Palermo : processo che in 203 mesi - Proposte di
legge (come iniziativa popolare) alternativa degli studen-
ti - Dall'80 le 382 ^{ne introdotte già} le imprese nell'UNI -

Problema ALTERNATIVE di studio ^{INDIVIDUALI} - modello di socializzazio-
ne, di confronto - Occupazione di AULE e SPAZI - i nuovi
media gestiscono ^{sempre} ~~causoblosamente~~ la cosa -

ricerca di CONTENUTI ALTERNATIVI del sapere

NO allo STATUS QUO - la didattica : che cose, chi,
con chi - Non si sono subito di ricerca - Facoltà
umanistiche → case editrici - Milano è un' città
di MUTA, in mano ai partiti - Non bisogna
uscire dall'UNI : creare una società dove dopo
le perp trovare un Posto.

ACCIDENTIA : lavoro per Pacificare l'Accademia all'UNI
No al ghetto studenti come GHETTO.

Quattro di MASSA - creare consenso.

"Gente tra la gente"

STUDENTI GRECI - solidarietà alla lotta.

to del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e l'articolo 1, comma 1, della legge 14 agosto 1982, n. 590.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci e salve le forme specifiche di autonomia riconosciute dalla normativa vigente.

7. Ferma restando la dotazione organica del personale di cui alla tabella A) prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168, il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive, istituito dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, è soppresso.

Art. 24

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, pari a L. 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento «Piano di sviluppo delle università». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

* * *

NOTIZIE UTILI

— Decreto del Presidente della Repubblica 3-2-1989: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne».

- Decreto del Presidente della Repubblica 4-5-1989: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze geologiche».
(Entrambi dalla G.U. - Serie generale n. 230 del 2-10-1989).

Agenzia stampa Cgil Università - quindicinale - L. 1000 a fascicolo - numero arretrato L. 2.000
Autorizzazione Tribunale di Roma n. 113 del 4-3-1986

Redazione: Sindacato Nazionale Università - Via L. Serra, 31 - 00153 Roma - Tel. (06) 55431
Abbonamento annuo: L. 20.000 - versamento su ccp n. 76989003 intestato a ediesse s.r.l. Università.

L'abbonamento è gratuito per gli iscritti al Sindacato Università CGIL

Ufficio abbonamento e pubblicità: Agenzia stampa CGIL Università - Via L. Serra, 31 - 00153 Roma - Tel. (06) 55431

Editore - amministrazione: ediesse - Corso d'Italia 25 - 00198 Roma

Tipografia C. Salemi - Via Pianelli 26 - 00159 Roma

Direttore responsabile: Gianni Puglisi

26/01/90 - ASSEMBLEA

Sustrutturamento dell'esercizio studente → appropriazione del percorso culturale - STATUTO -

1) Seminari 2) Rapporti coi prof.

Esclusione dalle sedi di gestione del sapere -

Potere-sapere > vogliamo l'università di massa come promozione ^{fattore di} scuole e culturale

Non siamo contro la legge e basta - vogliamo un'altra idea di pubblico e di università

Non vogliamo le "pezze" x le UNI di serie B che non servono a nulla

Dobbiamo PROPORRE uno STATUTO in commissioni e in assemblee

Concetto di AUTONOMIA: che tipo di aut.? Quali controlli? Le leggi attuali sono di tipo corporativo (tutto in mano ai docenti) - IPOTESI: m= chiuso?

In UNI 80.000 iscritti: problemi di lezione, di didattica, appelli, dispense ecc. PRESENZE: aree di consenso sulla mobilitazione 4) Proposta: appello contro

DDL Ruberti e L.168 e aperture dibattito x riforme alternative propositive - 2) Proposta: unione supero generale UNI - milanese coi ricercatori Fantasia, Creatività -

DDL è un progetto alternativo della 168 che è meglio ~~che~~ scattare il meccanismo degli STATUTI per l'autonomia di FACOLTÀ. Commissioni paritetiche

Legge sul diritto allo studio e sugli strumenti didattici (da non dimenticare): l'ISU gestisce in modo "mafioso" il diritto allo studio.

Diplomi ^{2 anni} come TAPPA nella carriera - Studenti di PAVIA ^{lett. Filos.} Assemblea x momento

Momenti di lotta interfaccoltà

MOZIONI

Indice

Raccomandi demografici del Senato

- (legge non corretta)
- A) Intervento nel dibattito generale di Paolo Pollici (DP)
del 29 settembre '88. - - - - - pp. (1) - (4)
 - B) Discussione dell'articolo 1 ~~1~~ (e dei relativi
emendamenti (29 settembre 1988) - - - pp. (5) - (11)
 - C) Discussione degli articoli 2-7 (e dei relativi
emendamenti (6 ottobre 1988) - - - - - pp. (14) - (57)
 - D) Discussione degli articoli 8-14 (e dei relativi
emendamenti (6 ottobre 1988) - - - - - pp. (68) - (67)
 - E) Discussione nell'articolo 15 (le rappresentanze delle
diverse categorie), con le tabelle riassuntive
delle diverse proposte (6 ottobre 1988) pp. (68) - (85)
 - F) Discussione negli articoli 16-21 pp. (86) - (94)
 - G) Dichiarazione di voto di Pollici (DP) pp. (95) - (96)

Indice

Resoconti stenografici del Senato

- (legge non corretta)
- A) Intervento nel dibattito generale di Giulio Pollice (DP).
del 29 settembre '88. - - - - - pp. (1) - (4)
 - ~~del~~
- B) Discussioni dell'articolo 1 ~~1~~ (e dei relativi
emendamenti (29 settembre 1988) - - - pp. (5) - (11)
 - C) Discussioni degli articoli 2-7 (e dei relativi
emendamenti (6 ottobre 1988) - - - pp. (14) - (57)
 - D) Discussioni degli articoli 8-14 (e dei relativi
emendamenti (6 ottobre 1988) - - - pp. (68) - (67)
 - E) Discussioni sull'articolo 15 (le rappresentanze delle
diverse categorie), con le tabelle riassuntive
delle diverse proposte (6 ottobre 1988) pp. (68) - (85)
 - F) Discussioni sugli articoli 16-21 pp. (86) - (94)
 - G) Dichiarazione di voto di Pollice (DP) pp. (95) - (96)